



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 16 del 12/06/2012

OGGETTO: Imposta Municipale propria - Determinazione misura delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di giugno alle ore 21,35, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione sotto la presidenza Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLINI Giordano	SI	
2	ANELLI Elisa	SI	
3	PASSERI Fausto	SI	
4	BERTILACCHI Giovanni	SI	
5	AMATA Silvio	SI	
6	SERAFINI Marisa	SI	
7	BARSI Mirco		SI
8	FAINA Fabio	SI	
9	POCAI Catia	SI	
10	COLOMBINI Luciano		SI
11	ANSALDI Marco	SI	
12	CALAMARI Danilo	SI	
13	FLOSI Gianluca Pasquale	SI	
PRESENTI: 11		ASSENTI:2	

Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Alberto Cappello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Imposta Municipale propria - Determinazione misura delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli Artt. 8 e 9 del Decr.Leg.vo 14/03/2011 n.23, e l'art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n.214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Considerato che l'Art.13 D.L. 06/12/2011 n.201 sopra citato stabilisce che i comuni possono:

- aumentare o diminuire di 2 punti percentuali l'aliquota base per l'abitazione principale, fissata nel 4 per mille;
- aumentare o diminuire di 3 punti percentuali l'aliquota base degli altri immobili fissata nel 7,6 per mille;
- diminuire di un punto percentuale l'aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- diminuire di 4 punti percentuali l'aliquota base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario;

Visto che lo stesso articolo stabilisce che la detrazione per l'abitazione principale è di € 200,00 e che essa è aumentata di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni residente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00;

Considerato inoltre che il 50% dell'imposta, fatta eccezione per il gettito derivante dall'imposta dell'abitazione principale, deve essere versato a favore dello Stato;

Ritenuto di dover fissare le aliquote dell'I.M.U. per l'anno 2012 stabilendo:

L'aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con la precisazione che detta aliquota si applica anche:

- alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che queste non risultino a qualsiasi titolo locate;
- alla ex casa coniugale di soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio non risulti assegnatario di detta unità immobiliare a condizioni che il medesimo non sia titolare di diritto di proprietà od altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
- alla unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che questa non risulti locata;

L'aliquota del 10,6 per mille per gli altri immobili ivi comprese le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, l'aliquota del 9,6 per mille per gli immobili concessi in comodato gratuito regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate a parenti di primo grado in linea diretta o collaterale, che abbiano stabilito la residenza anagrafica in detto immobile non possedendo questi altro immobile sul territorio comunale da adibire ad abitazione principale, l'aliquota del 8,6 per mille per gli immobili locati con contratto di affitto concordato, l'aliquota del 9,6 per mille per gli immobili

locali con affitto non concordato (il contratto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate), l'aliquota del 1% per gli immobili rurali strumentali (cat. D/10);

Ritenuto altresì, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, di stabilire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Art.59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, all'uopo rinviando alla tabella dei valori allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 21/04/2010.;

Considerato che i Comuni possono, in deroga a quanto stabilito dall'art.172 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.1 comma 169 della Legge 296/2006, deliberare le aliquote definitive ed approvare i propri regolamenti I.M.U. entro il 30/09/2012;

D E L I B E R A

1) Di fissare le aliquote IMU per l'anno 2012 come di seguito:

Aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze con la precisazione che detta aliquota si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che queste non risultino a qualsiasi titolo locate; alla ex casa coniugale di soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio non risulti assegnatario di detta unità immobiliare a condizioni che il medesimo non sia titolare di diritto di proprietà od altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; alla unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che questa non risulti locata;

Aliquota del 10,6 per mille per gli altri immobili ivi comprese le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

Aliquota del 9,6 per mille per gli immobili concessi in comodato gratuito regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate a parenti di primo grado in linea diretta o collaterale, che abbiano stabilito la residenza anagrafica in detto immobile non possedendo questi altro immobile sul territorio comunale da adibire ad abitazione principale;

Aliquota del 8,6 per mille per gli immobili locati con contratto di affitto concordato;

Aliquota del 9,6 per mille per gli immobili locati con affitto non concordato (il contratto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate);

Aliquota del 1% per gli immobili rurali strumentali (Cat. D/10).

2) Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale fissandola in € 200,00, che la medesima possa essere aumentata di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ad anni 26 residente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione complessiva.

3) Di stabilire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.59 comma 1, lett.g) del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, che i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, sono quelli indicati nella tabella allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 21/04/2010 e che qui si approva per ogni utile effetto di legge.

- 4) Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. 201/2011 e sue successive modificazioni, verrà introitata all'apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 2012.
- 5) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 6) Di riservarsi, in deroga a quanto previsto dall'art.1 comma 169 della legge 296/2006, di stabilire le aliquote IMU definitive per l'anno in corso e di redigere il Regolamento relativo alla disciplina della nuova imposta entro il termine del 30/09/2012.

*** *** *** ***

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere di cui all'Art.59 T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000;

Il Sindaco da integrale lettura della proposta di deliberazione. Subito dopo invita i Consiglieri presenti ad intervenire nel dibattito.

Prendono la Parola:

Il Consigliere Analdi il quale giudica le aliquote IMU proposte come "azione vessatoria" sui proprietari delle case trovando particolarmente illogico la tassazione differenziata tra coloro che affittano i locali e coloro che danno le case in comodato gratuito ai parenti relativamente ai quali giudica più giusto prevedere una aliquota ridotta o agevolata.

Il Consigliere Flosi valuta le aliquote applicate alle attività commerciali eccessive ritenendo invece opportuna una aliquota bassa al fine di dare "una boccata di ossigeno alla economia locale".

Il Sindaco precisa che le aliquote proposte si giustificano in gran parte perché una rilevante parte del gettito verrà acquisito dallo Stato. In ogni caso il gettito di competenza del Comune servirà a finanziare i servizi pubblici comunali. Non si tratta comunque di alcuna azione vessatoria posto che l'aliquota sulla prima casa non è stata aumentata rispetto alla misura base. Inoltre reputa giusta l'aliquota sugli immobili affittati e ragionevole l'aliquota sugli immobili strumentali all'agricoltura.

Il Consigliere Analdi ribatte insistendo sulla illogicità della diversità della tassazione tra i locali in affitto e quelli dati in comodato al familiare (il proprietario in tal caso è addirittura costretto a pagare di più) concludendo che quindi ritrae vantaggio dalle aliquote proposte chi "fa il lucro".

Il Sindaco fa notare che sulle aliquote proposte per la approvazione è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali e rinvia all'apposito accordo sulle politiche sociali recentemente stipulato con le organizzazioni dei sindacati.

Il Consigliere Flosi puntualizza che la legge statale non ha imposto di applicare le aliquote massime; di conseguenza gli attuali livelli di tassazione sono il frutto di una autonoma scelta della amministrazione comunale. Quale quindi il motivo della scelta di applicare il massimo? E quanto sono gli immobili strumentali agricoli?

Il Sindaco osserva che l'amministrazione è stata molto attenta alle esigenze della realtà agricola.

Il Consigliere Flosi ribatte che si è solo aumentata la pressione fiscale sulla cittadinanza.

Chiusa infine la discussione e procedutosi alla votazione,

Con voti n.8 favorevoli, e n.3 contrari (Ansaldi, Calamari, Flosi), essendo n.11 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Di seguito, data l'urgenza, con voti favorevoli n.8 e n.3 contrari (Ansaldi, Calamari, Flosi), essendo n.11 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' Art.134, 4° comma T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000.

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 12/06/2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Determinazione misura aliquote e detrazioni d'imposta anno 2012.

AREA: Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì 08/06/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Rag. Evangelisti Gioiella

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Giordano Ballini

Il Segretario Comunale
Dr. Alberto Cappello

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line del Comune il : 22/06/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, nonché pubblicata per meri scopi di notizia all' Albo Pretorio.

Il Responsabile Area Amministrativa
Martinelli Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- (X) Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villa Basilica
Lì,

Il Responsabile Area Amministrativa
Martinelli Roberta
